



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETII DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTOeBOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, p.c. ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

AL MINISTERO DELLA DIFESA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

AL MINISTERO DELLA SALUTE

ROMA

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA- DIRETTORE
GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA

Uscita N 00190-93 del 27.09.2020

SINF IO

A DIVIO O

Gabinetto Ministro



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA'
CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL
FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E
FINANZIARIE

SEDE

OGGETTO: misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si fa seguito alle precedenti circolari sul tema per precisare che - alla luce delle disposizioni introdotte dal d.P.C.M. 22 marzo 2020 (come modificato dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020), coordinate con le previsioni di cui al d.P.C.M. 11 marzo 2020, e in esito al confronto intervenuto in sede di gruppo di lavoro interministeriale attivo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - non ci sono più differenziazioni circa le limitazioni, nei giorni prefestivi e festivi, per le medie e grandi strutture di vendita, nonché per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati.

Tali strutture ed esercizi, come le altre attività commerciali, possono rimanere aperti in tutti i giorni della settimana, ma comunque sempre limitatamente alla vendita dei prodotti di cui all'allegato 1 al d.P.C.M. 11 marzo 2020, per come integrato dall'art. 1, comma 1, lett. f) del d.P.C.M. 22 marzo 2020, ai sensi del quale *"è sempre consentita / attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia-sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza"*.

Nei mercati, sia all'aperto sia coperti, può essere svolta unicamente l'attività di vendita di generi alimentari, nonché, sempre ai sensi del citato d.P.C.M. 22 marzo 2020, di ogni prodotto agricolo.

Nel permanere il generale divieto di ogni forma di assembramento, resta altresì ferma, in tutti i casi sopra indicati, la necessità che sia garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione degli accessi e degli orari di apertura.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

IL CAPO DI GABINETTO
(Piantedosi)

Uscita N. 0019043 del 27/03/2020

G
D
F